

Roma, 26 aprile 2023

Prot. 104/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Legge di conversione del DI 13/2023 cd. PNRR-Ter***Care colleghe e cari colleghi,*

si invia, in allegato, il testo della legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”

Di seguito si espongono le norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

Stabilizzazione personale comparto Funzioni centrali e Funzioni locali

L'art. 50 comma 17 prevede che le amministrazioni centrali possano procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale non dirigenziale assunto – ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) - con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Nel corso dell'iter di conversione del decreto legge è stato inserito il comma 17-bis, prevedendo che anche le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, incluse le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi del citato art. 1, comma 179 della legge di bilancio 2021 – possano procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale in servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Ai fini di tali assunzioni, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse

da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Si specifica che entrambe le norme (art. 50 comma 17 e 17 bis) sono rivolte alla stabilizzazione del personale assunto (2.800 unità) - ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge di bilancio 2021 - con contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a trentasei mesi - dalle amministrazioni pubbliche che rivestono ruoli di coordinamento nazionale nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e nelle autorità di gestione, gli organismi intermedi o nei soggetti beneficiari di tali interventi delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Contratti di somministrazione

L'art. 8 comma 1-bis estende anche al personale con contratto di somministrazione, l'applicazione delle speciali modalità di reclutamento previste da parte delle amministrazioni titolari di interventi a valere sul PNRR dall'art. 1 comma 2 del DL 80/2021. Si ricorda che la norma prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato o incarichi di collaborazione per un periodo complessivo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni, anche superiore a trentasei mesi ma comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026. Tali contratti possono essere rinnovati o prorogati per una sola volta, anche per una durata diversa da quella iniziale.

Segretari comunali e provinciali – Incremento parte variabile del fondo

L'art. 8 comma 3 del dl 13/2023 aveva già previsto per gli enti locali titolari di progetti PNRR, nel corso degli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di incrementare oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Si ricorda che possono procedere a tale incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti previsti all'art. 8 comma 4, ovvero:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

In fase di conversione del decreto legge, con una modifica apportata al comma 3, la medesima facoltà di incremento percentuale, oltre i limiti posti dalla legge Madia, viene estesa **al trattamento accessorio dei segretari comunali provinciali ed è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.**

Estensione incentivi per funzioni tecniche anche al personale dirigente del SSN

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione del PNRR, l'art. 8 comma 5 riconosce agli enti locali e, a seguito di una modifica apportata in fase di conversione, anche agli enti e alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Piano l'incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) in deroga al limite dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Secondo il vigente art. 113, la possibilità deve essere prevista dai medesimi enti e aziende nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata.

Si ricorda che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" ha introdotto una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dall'art. 45 che, a decorrere dal 1° luglio 2023, sostituirà l'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (del quale si dispone l'abrogazione a partire dalla summenzionata data). Poiché nel nuovo testo dell'art. 45 viene meno il rinvio alla contrattazione integrativa, i criteri di ripartizione delle risorse finalizzate agli incentivi tecnici saranno stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti. Per quanto riguarda tutte le novità sugli incentivi tecnici che entreranno in vigore dal 1° luglio 2023 si rinvia alla nota Cisl Fp Prot. N. 77/2023/SG del 4 aprile 2023.

Trasferimento del personale dell'Agenzia per la coesione territoriale presso la PCM

L'articolo 50 (commi da 1 a 9) interviene sul sistema di *governance* delle politiche di coesione, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del decreto legge 13/2023 (24 febbraio 2023)

Al personale non dirigenziale trasferito nei tempi e con le modalità previste con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci

fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: Legge di conversione del Dl 13/2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Petriccioli'.